

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2309)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1967

(V. Stampato n. 3836)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 1967*

Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.

I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere

dal 1° gennaio 1966; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1965.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi ».

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1 milione; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologici. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1967.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

PREMIO ANNUO DAL 1° GENNAIO 1966

APPARECCHI RADIOLOGICI.

A) *Di diagnostica:*

- | | | |
|--|----|--------|
| 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private | L. | 30.000 |
| 2) installati presso studi privati di radiologia | » | 10.000 |
| 3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico | » | 5.000 |

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

- | | | |
|--|---|--------|
| 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private | » | 22.500 |
| 2) installati presso studi privati | » | 5.550 |

Sostanze radioattive in uso:

- | | | |
|--|---|-----|
| per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie | » | 50 |
| quota fissa oltre i 1.000 millicurie | » | 450 |